

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Azienda Unità Sanitaria locale n. di

Fatto

Il sig., rappresentato e difeso nel presente procedimento dagli avv.ti e del foro di, riferisce di aver presentato in data 18 aprile 2005 all'amministrazione resistente domanda per accertamento di invalidità civile chiedendo di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 537/93.

Dopo essersi sottoposto agli accertamenti sanitari previsti, con telegramma del 15 novembre 2005 l'amministrazione invitava l'odierno ricorrente a presentarsi presso la AUSL al fine di effettuare la visita medica necessaria per il riconoscimento dell'invalidità civile. Successivamente al compimento di tale ultimo atto, l'amministrazione, nonostante reiterate richieste verbali in tal senso da parte del sig., non dava alcuna comunicazione allo stesso circa l'esito degli accertamenti effettuati.

Pertanto, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, il ricorrente in data 17 gennaio 2008 presentava richiesta di accesso agli atti concernenti il procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile allo scopo, tra l'altro, di verificarne lo stato di avanzamento. Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 febbraio u.s. (ricorso pervenuto il 14 marzo 2008), chiedendo di accertare il diritto di accesso in capo al ricorrente e, per l'effetto, di ordinare all'amministrazione il rilascio della documentazione richiesta.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente contro l'Azienda Unità Sanitaria locale n. ... di

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Non essendo le AUSL amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi in materia di accesso contro i provvedimenti di tali figure soggettive debbono essere presentati al difensore civico ai sensi del citato articolo 25, legge n. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Generale dello Stato**Fatto**

L'avv. riferisce di aver prestato servizio in qualità di procuratore dello Stato presso la sede distrettuale di dal maggio 1997 al febbraio 1999. Riferisce altresì che il 12 dicembre 1999 l'ex segretario amministrativo dell'Avvocatura di veniva condannato per peculato per essersi appropriato di onorari per un importo pari a £. Successivamente la Corte dei Conti, nel giudizio per danno erariale instaurato dinanzi ad essa, condannava il suddetto segretario amministrativo a risarcire il danno cagionato all'Avvocatura dello Stato, statuendo la ripartizione tra gli aventi diritto delle somme percepite per gli esercizi finanziari interessati (1991-1997). L'avv., pertanto, formulava richiesta di riparto e, in data 3 luglio 2007 inoltrava richiesta di accesso ai prospetti elaborati dall'Avvocatura relativi agli Avvocati e Procuratori del distretto di che avevano partecipato al riparto per il 2° e 3° quadrimestre del 1997. In data 12 luglio 2007 l'amministrazione rilasciava la documentazione richiesta. Successivamente, in data 4 novembre 2007, l'odierno ricorrente formulava nuova richiesta di accesso ai prospetti per la ripartizione della quota dei 2/10 degli onorari spettanti agli Avvocati e Procuratori appartenenti a tutte le avvocature distrettuali diverse da quella che ha seguito la causa.

A tale ultima richiesta di accesso l'amministrazione non ha dato seguito; pertanto, formatosi il silenzio su di essa, l'avv., in data 29 dicembre u.s., ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 15 gennaio u.s. la Commissione, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone degli Avvocati e Procuratori i cui dati sono contenuti nei prospetti oggetto della richiesta di accesso dell'odierno ricorrente, invitava l'amministrazione e notificare loro il gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che in data 7 marzo lo stesso ricorrente ha inviato una nota in cui dichiara che l'amministrazione ha soddisfatto la richiesta di accesso determinando la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Cancelleria Tribunale Civile di**Fatto**

Il sig. ha presentato istanza di accesso alla cancelleria del Tribunale di avente ad oggetto le sentenze depositate presso il Tribunale medesimo relative ai procedimenti di qualsiasi grado, anche innanzi al Giudice di Pace, in cui sia parte convenuta

Specifica il ricorrente di avere acquistato beni immobili dalla società costruttrice su citata sui quali è in corso di accertamento l'esistenza e l'entità di possibili vizi occulti. Il ricorrente, attraverso i documenti richiesti intende, dunque, valutare l'opportunità di difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

La cancelleria del Tribunale di, dopo avere comunicato che l'istanza di accesso alle sentenze del Giudice di Pace doveva essere presentata alla cancelleria competente, ha rigettato l'istanza atteso che i fascicoli sono disponibili solo alle parti in causa.

Avverso il provvedimento di diniego del 18 febbraio 2008, il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare alla Cancelleria Tribunale Civile di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, le sentenze, poiché concludono un "processo" e non un procedimento non sono assimilabili ai documenti amministrativi (C.d.S. Sez. IV, 1363/2008). Pertanto, poiché le sentenze non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso, il presente ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate**Fatto**

Il sig. l'11 febbraio 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra, ha presentato all'Agenzia delle Entrate istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di interscambio su citata;
2. verbali e documenti di valutazione della professionalità del sig.;
3. programma dei corsi tenuti dalla Direzione regionale per formare i neoassunti vincitori del concorso per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 1500 funzionari di area III, fascia F1, attività amministrativo tributaria di cui al decreto Direttoriale del 19 ottobre 2005;
4. pareri ed osservazioni richiesti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, necessari per la corretta istruttoria del procedimento;
5. pareri ed osservazioni richiesti al Ministero della Difesa al fine della valutazione della posizione lavorativa del ricorrente onde dare atto del contegno assunto nel periodo di servizio prestato presso il Ministero medesimo.

Si evidenzia che l'amministrazione ha rigettato la richiesta di trasferimento poiché la sig.ra era stata assunta mediante un concorso espressamente riservato alle sedi della ed il cui bando prevedeva un vincolo di permanenza di cinque anni nella regione di assegnazione.

Motiva, poi, l'amministrazione che la sostituzione del personale determinerebbe una duplicazione degli oneri, atteso che la sig.ra, a seguito della formazione somministrata dall'amministrazione, ha acquisito delle specifiche competenze non in possesso del sig.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza del ricorrente del 12 febbraio 2008, non era volta ad estrarre copia dei documenti su indicati, ma aveva ad oggetto l'annullamento, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento. Specifica, ancora, l'amministrazione di avere provveduto a comunicare al ricorrente i motivi posti a base del provvedimento negativo.

Poiché il ricorrente ha inviato, allegato al ricorso, l'istanza di accesso del 12 febbraio, la scrivente Commissione chiede all'amministrazione di inviare il documento volto all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di trasferimento.

PLENUM 7 APRILE 2008**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa, ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire il documento di cui in motivazione, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione interlocutoria.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali –
Corpo Forestale dello Stato**Fatto**

La sig.ra, dopo avere visionato il Decreto del Capo del Corpo Forestale del 7 luglio 2005 con il quale la ricorrente è stata trasferita dal Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il, ha chiesto di estrarre copia dei seguenti documenti:

1. Decreto del Capo del Corpo Forestale del 7 luglio 2005;
2. nota n. 511 Ris del 4 marzo 2005 e i documenti conseguenti e successivi;
3. nota n. 172 Ris del 26 aprile 2005 del Reggente del Comando regionale per il
4. relazione del 1 luglio 2005 del Direttore dell'Ufficio Ispettivo del

Specificata la ricorrente che i documenti richiesti, richiamati nelle premesse del decreto sopra citato, sono necessari per partecipare al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 155 del 2001, per potere presentare osservazioni ad eventuali ricostruzioni inesatte dello svolgimento delle funzioni assegnate ed, infine, per conoscere i motivi posti a base del trasferimento.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 4 atteso che i medesimi, non essendo presenti nel fascicolo della ricorrente e non essendo annotati nello stato matricolare, non possono essere oggetto di valutazione al fine dell'ammissione al corso di formazione dirigenziale.

Rileva, inoltre, l'amministrazione la carenza di un interesse attuale, diretto e concreto in capo alla ricorrente in considerazione del lungo intervallo di tempo trascorso dall'emanazione del decreto e della decorrenza dei termini per un'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale, atteso che la ricorrente era a conoscenza dei motivi del provvedimento di trasferimento già nel 2005 sulla base della comunicazione inviatagli il 24 marzo. Rileva, ancora, l'amministrazione la mancanza di un nesso di collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse vantato dalla ricorrente atteso che i medesimi non avendo dato luogo ad alcun provvedimento disciplinare non hanno dispiegato alcun effetto diretto o indiretto nella sfera giuridica della ricorrente e non sono stati inseriti nel suo fascicolo personale.

Afferma infine, che i documenti di cui al punto n. 4 contengono dati sensibili e giudiziari che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, possono essere conosciuti nei limiti in cui sia strettamente indispensabile.

Avverso il provvedimento di diniego del 5 febbraio 2008, la sig.ra ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare al Ministero delle

PLENUM 7 APRILE 2008

Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La sig.ra è, infatti, titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere i documenti citati nelle premesse del decreto su citato con il quale la medesima è stata trasferita dal Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di al Comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il In tal senso "l'accoglimento alla richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento" (art. 7, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006).

La scrivente Commissione rileva, inoltre, che l'interesse inteso come "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata", contenuta nel novellato art. 22 della legge n. 241 del 1990, non richiede anche l'attualità delle esigenze di tutela della situazione giuridica sottostante; in altri termini l'attualità va riferita all'interesse conoscitivo, laddove, per altro aspetto, la "corrispondenza" non può significare ovviamente sovrapposizione tra interesse conoscitivo e situazione giuridicamente tutelata, dovendo, invece, essere intesa nel senso della "correlazione" o "collegamento" (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 maggio 2007, n. 1263).

Infine, la funzione di tutela dei dati sensibili e giudiziari può essere esercitata mediante copertura dei dati stessi, salvo che i medesimi non siano assolutamente necessari alla ricorrente per difendere i propri diritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Corpo Forestale dello Stato, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Fatto

Il sig., a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi in data 11 luglio 2007, veniva sottoposto ad accertamenti da parte dell'amministrazione resistente all'esito dei quali l'INAIL (con provvedimento del 10 gennaio 2008) negava la dipendenza dell'infortunio medesimo da causa di lavoro. A fronte di tale diniego l'odierno ricorrente, per il tramite del patronato INCA di, in data 24 gennaio u.s. chiedeva di poter accedere alle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in merito alla fattispecie oggi all'esame della scrivente Commissione. In data 25 febbraio 2008 l'amministrazione negava l'accesso rilevando la presenza di dati sensibili nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Avverso tale diniego il sig. in data 11 marzo 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Tra i documenti offerti in comunicazione il ricorrente indica copia attestante la notifica al controinteressato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il ricorrente ha notificato copia del ricorso all'amministrazione resistente, qualificandola erroneamente come controinteressato. In realtà la qualifica da ultimo citata spetta al datore di lavoro di cui il sig. ha chiesto di conoscere le dichiarazioni rese in occasione dell'infortunio asseritamente occorso sul posto di lavoro. Pertanto, la scrivente Commissione rileva la presenza di controinteressati nelle persone del datore di lavoro o comunque di coloro che abbiano reso dichiarazioni in merito alla vicenda concernente l'infortunio dell'odierno ricorrente ed ai quali il presente gravame va notificato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza**1 Fatto**

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";
2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specificava il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

- A) copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;
- B) copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica nn. 37201/2004 del 12 novembre 2004 e 1618/2006 del 17 maggio 2006;
- C) copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

La scrivente Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007 aveva accolto parzialmente il ricorso, negando l'accesso al documento di cui al punto n. 2 dal

PLENUM 7 APRILE 2008

momento che il medesimo era stato dichiarato inesistente dall'amministrazione, accogliendolo, invece, con riferimento al documento di cui al punto n. 1.

Successivamente il 23 gennaio 2008, il ricorrente aveva inviato una nota alla scrivente Commissione alla quale aveva allegato uno schema di rilevazione di informazioni redatto dalla dirigente preposta all'istruttoria delle pratiche del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente, poi, chiariva che il documento di cui al punto 2 dell'istanza, ossia il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, è lo schema di rilevazione compilato con le informazioni che lo riguardano e inviato al Comitato. Aveva chiesto, pertanto, il sig. di riesaminare il ricorso presentato alla luce degli ulteriori elementi forniti.

La scrivente Commissione, nella seduta dell'11 febbraio 2008 aveva, dunque, invitato l'amministrazione a comunicare se effettivamente possedeva il documento su indicato.

L'amministrazione riferisce di "non potere identificare con esattezza il c.d. schema di rilevazione compilato con le informazioni che riguardano il sig. ed inviato al Comitato", e di avere dato esecuzione alla decisione assunta dalla Commissione nel corso della seduta del 17 dicembre 2007. Tra i documenti inviati al ricorrente e forniti, per conoscenza, anche alla scrivente Commissione, l'amministrazione afferma l'inesistenza della "nota con la quale il competente organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico legali", atteso che il riesame di cui al parere n. 1618/2006 è scaturito dalla esecuzione del giudicato di cui al decreto n. 24/2005.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Infatti, il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di documenti "materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione" (art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006) che nel caso in esame ha responsabilmente dichiarato di non essere in possesso dei documenti richiesti. Né è tenuta a formare atti o documenti nuovi per soddisfare le richieste di accesso (v. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 07 agosto 2006, n. 1605).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara infondato il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INAIL -**Fatto**

La signora, in data 1 giugno 2005, ha presentato all'INAIL di una domanda di riconoscimento di malattia professionale e, a seguito del diniego oppostole, in data 27 gennaio 2007, ha formulato un'istanza di accesso alla relativa documentazione.

Dopo aver ricevuto, in data 16 febbraio 2007, un parziale diniego alla suddetta istanza, e dopo un ulteriore diniego ad altra istanza di accesso formulata, avente ad oggetto la stessa documentazione, la signora il 20 novembre 2007, si è rivolta al Difensore Civico della Regione, il quale con nota del 28 dicembre 2007 ha chiesto all'ente resistente l'accesso agli atti richiesti.

Non avendo ricevuto ad oggi alcuna comunicazione da parte dell'INAIL di signora ha presentato un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

L'INAIL di, in data 2 aprile 2008, ha trasmesso una memoria difensiva a codesta Commissione.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 13 marzo 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Reggimento Artiglieria contraerei**Fatto**

Il signor, con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando Reggimento Artiglieria contraerei di prendere visione della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, con particolare riferimento ai rapporti informativi, ai pareri espressi ed alle dichiarazioni rese da terzi durante il periodo di servizio prestato, per potere procedere alla tutela dei propri diritti in sede giudiziaria.

L'amministrazione destinataria dell'istanza, con nota del 28 febbraio 2008, negava l'accesso non essendo in possesso della documentazione richiesta che, a seguito del trasferimento del signor nel Distretto Militare di, veniva trasmessa a quest'ultimo ufficio.

Pertanto, il signor, in data 18 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

Con comunicazione, ricevuta via fax dalla Commissione il 21 marzo 2008, l'amministrazione resistente ha precisato di avere inviato la documentazione richiesta, in data 27 dicembre 1983, al D.M. di competenza, poiché l'interessato in pari data transitava nello stesso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In primo luogo, si rileva che la richiesta di accesso è stata formulata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso: in questo caso l'amministrazione investita dell'istanza deve immediatamente trasmetterla all'amministrazione competente, che detiene i documenti, dando comunicazione all'interessato di tale trasmissione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

Il presente ricorso, successivamente, dovrà essere notificato ai soggetti controinteressati (vale a dire ai terzi, diversi dagli autori dei rapporti informativi e dei pareri resi in merito all'istante, durante il periodo di servizio da questi prestato), per consentire l'eventuale tutela dei loro diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla trasmissione dello stesso all'amministrazione competente, che detiene i documenti, e che dovrà, successivamente provvedere alla sua

PLENUM 7 APRILE 2008

notifica ad eventuali controinteressati diversi dagli autori dei rapporti informativi e dei pareri.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Signor, in qualità di ufficiale in ferma prefissata nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in servizio nella Marina Militare dal 2003 al 2006, successivamente al congedo, non avendo avuto corrisposti gli emolumenti per l'anno 2004, con nota del 18 settembre 2007, ha chiesto alla competente Direzione di Commissariato M.M. di di accedere alla documentazione relativa alle proprie buste paga per quell'anno, per difendere i propri diritti nelle opportune sedi giudiziarie.

In data 2 ottobre 2007, la Direzione di Commissariato M.M. di ha invitato l'istante a rivolgersi alla Direzione Generale per il Personale Militare, secondo le cui direttive aveva operato, senza rilasciare la documentazione richiesta né trasmettere l'istanza di accesso all'ufficio competente.

Successivamente, il 14 dicembre 2007, il signor ha presentato Ricorso Straordinario al Capo dello Stato con contestuale istanza di accesso alla Direzione Generale per il Personale Militare avente ad oggetto la suddetta documentazione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor, il 10 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego tacito dell'amministrazione, chiedendo un riesame della statuizione negativa emessa dall'amministrazione.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato ricevuto il 18 marzo 2008, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti “dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze**Fatto**

Il sig. il 20 dicembre 2007 ha chiesto copia autentica di alcuni documenti relativi all'instaurazione di un rapporto di impiego con il Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di presentare ricorso alla Corte Europea di Giustizia o ad altra istituzione equivalente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 23 gennaio 2008 n. prot. ha trasmesso la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione competente ed ha rilasciato copia conforme della nota n. del 22 gennaio 2008, con la quale il Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva trasmesso al Dipartimento dell'Amministrazione generale del Personale e dei Servizi del Tesoro dello stesso Ministero la richiesta di accesso del ricorrente.

Inoltre, l'amministrazione con nota dell'8 febbraio 2008, ha specificato di non avere inviato al ricorrente la nota n. del 23 gennaio 2008, con la quale l'istanza di accesso è stata trasmessa al Ministero della Pubblica Istruzione perché già in possesso del ricorrente medesimo.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorsi il 10 marzo ed il 18 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 20 marzo 2008, ritiene il ricorso inammissibile atteso che la richiesta di copia autentica del documento già detenuto dal ricorrente esula dall'ambito di applicazione del diritto di accesso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 7 APRILE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sigg.ri e in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico Statale “.....”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

e nei confronti di: Sigg.ri e quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio

Fatto

Con istanza di accesso del 21 dicembre 2007, l'avv. chiedeva in nome, per conto e nell'interesse dei sigg.ri e, quali genitori esercenti la patria potestà sul figlio, al Liceo Scientifico Statale tutta la documentazione avente ad oggetto la persona dell'allievo

Con nota, datata 18 gennaio 2008, il Dirigente scolastico dell'Istituto comunicava agli istanti che della questione sarebbe stata investita la Direzione Generale competente per un parere in merito.

Successivamente, l'avv., in nome e per conto degli istanti, riscontrava la nota sopra richiamata, evidenziando che il era stato sottoposto a procedura accertativa di comportamenti, scaturente da alcune lettere di “denuncia”, mai fatte visionare, e che la richiesta di accesso formulata era finalizzata alla tutela dei diritti del suo assistito.

Con del 19 febbraio 2008, la prof., legale rappresentante dell'Istituto, negava l'accesso sul presupposto del formale motivato diniego opposto dai controinteressati all'istanza di accesso e dell'inesistenza di un procedimento sanzionatorio in corso nei confronti dello studente

Diritto

A fondamento dell'istanza formulata dai ricorrenti vi è l'esigenza prospettata dagli stessi di voler ottenere la copia del documento richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti. E la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Con-siglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923).

Si ricorda anche il principio di diritto, ribadito da questa Commissione, e fatto proprio anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato: “Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241/90, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può